

**Legge 4 agosto 2016, n. 163 - “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”**

Il 28 luglio 2016 il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che disciplina la nuova legge di bilancio. La legge n. 163 del 2016 prevede l'aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009), con l'obiettivo principale di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità. Con la legge n. 163/2016 si passa, pertanto, dal tradizionale schema normativo di finanza pubblica fondato sulla preparazione di due distinti provvedimenti (legge di stabilità e legge di bilancio) a uno schema basato su un unico provvedimento (legge di bilancio).

La riforma del bilancio dello Stato segna il passaggio da una concezione formale a una concezione sostanziale della legge di bilancio. Tale cambiamento si è reso necessario per la modifica dell'articolo 81 della Costituzione, da cui è stato abrogato il comma che prevedeva che “Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

Le novità più importanti attengono alla tempistica e all'unificazione dei due disegni di legge. I contenuti restano sostanzialmente immutati. La nuova legge di bilancio, che sarà applicata già dalla sessione di bilancio 2016, sarà composta quindi da due sezioni:

- la prima sezione assorbirà i contenuti della precedente legge di stabilità e conterrà le misure finalizzate a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica;
- la seconda sezione conterrà le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente; pur ricalcando l'attuale contenuto del bilancio di previsione, essa assume un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente; in questa sezione dovranno essere recepite anche le modifiche apportate dal Parlamento alle norme della prima sezione; l'approvazione definitiva del disegno di legge di bilancio sarà preceduta da una nota di variazione che il Governo dovrà presentare alle Camere.

La tempistica viene modificata in due punti:

- la presentazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) passa dal 20 al 27 settembre per consentire di inserirvi i dati di finanza pubblica aggiornati sulla base di quelli notificati dall'Istat alla Commissione europea entro il 30 settembre;
- la presentazione del disegno di legge di bilancio al Parlamento slitta, di conseguenza, dal 15 al 20 ottobre.

Le novità della riforma riguardano, inoltre, le relazioni a corredo dei documenti di finanza pubblica e che hanno ad oggetto, rispettivamente, gli indicatori di benessere equo e sostenibile e il bilancio di genere ed il superamento delle clausole di salvaguardia e da ultimo gli strumenti finanziari.

La legge n. 163/2016 prevede che in un allegato al DEF (Documento di Economia e Finanza), predisposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sia riportato l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT.

I nuovi termini entro cui, annualmente, dovranno essere presentati i documenti del ciclo di bilancio saranno i seguenti:

- 27 settembre - Nota di aggiornamento al Documento Economia e Finanza (DEF);
- 15 ottobre - Documento Programmatico di Bilancio alle Camere e alla Commissione Europea (DPB);
- 20 ottobre - Disegno di legge di bilancio alle Camere;
- 15 febbraio - Relazione sull'andamento degli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES).